



COMUNE DI MONTEDINOVE
(Provincia di Ascoli Piceno)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 05 OTTOBRE 2020 – 30 GIUGNO 2021.**

INDICE

TITOLO I" - INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

- Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Articolo 2 - DURATA DELL'APPALTO
- Articolo 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA – VALORE DELL'APPALTO
- Articolo 4 - TRASPORTO SCOLASTICO
- Articolo 5 - ITINERARI E VARIAZIONI
- Articolo 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Articolo 7 - SCIOPERO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II" - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Articolo 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Articolo 10-ASSISTENZA E PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
- Articolo 11 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI
- Articolo 12 - ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE
- Articolo 13 - SPESE INERENTI AL SERVIZIO E AL CONTRATTO
- Articolo 14 - SUBAPPALTO
- Articolo 15 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
- Articolo 16 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

TITOLO III - PERSONALE

- Articolo 17 - PERSONALE
- Articolo 18 - RISPETTO DELLA NORMATIVA
- Articolo 19 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
- Articolo 20 - VESTIARIO PER I SERVIZI OGGETTO DI APPALTO
- Articolo 21 - NORME COMPORTAMENTALI

TITOLO IV - CONTROLLI

Articolo 22 - CONTROLLI

TITOLO V - PENALITA'

Articolo 23 - PENALITA'

Articolo 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 25 - IPOTESI DI RECESSO

TITOLO VI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 26 - FINANZIAMENTO

Articolo 27 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Articolo 28 - I.V.A.

Articolo 29 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

TITOLO VII - CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Articolo 30 - CONTROVERSIE

Articolo 31 - CONTENZIOSO - RICORSI GIURISDIZIONALI

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Articolo 33 - DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 35 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 36 - NORME FINALI

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
 - A) trasporto alunni scuola dell'infanzia;
 - B) trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 1^a grado;
- Dovrà essere garantito il trasporto di alunni portatori di handicap (qualora ve ne fossero) dalle loro abitazioni ai plessi scolastici e viceversa, mediante l'utilizzo di mezzo idoneo, attrezzato all'uso;
2. Il trasporto di cui ai punti A, B è riferito all'intero territorio comunale fino al raggiungimento delle scuole nel Comune di Montalto delle Marche e deve essere effettuato tenendo conto della residenza degli alunni che hanno fatto richiesta di trasporto.

Articolo 2

DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha decorrenza dal 05.10.2020 e terminerà il 30.06.2021. Per la scadenza del contratto non è richiesta alcuna formalità o notifica.
1. Per motivi d'urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.
2. I giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto scolastico saranno quelli previsti dal calendario scolastico annuale con inizio dal 05.10.2020, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.
3. Il servizio avrà decorrenza dal 05.10.2020 e potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montedinove e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio, la durata dell'appalto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi.
5. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Articolo 3

IMPORTO A BASE D'ASTA – VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo a base di offerta del servizio in oggetto è stabilito in complessivi **€. 39.350,00** oltre IVA ai sensi di legge, a cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di trattativa. Detto importo è riferito all'intera durata del contratto (05.10.2020 - 30.06.2021) e rimarrà invariato anche in caso di aumento o diminuzione della percorrenza chilometrica annua e delle fermate.
2. Non sono ammesse offerte in aumento.
3. Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi resi e meglio descritti nelle lettere A), B) del precedente articolo 1, comma 1°.
4. La ditta aggiudicataria con tale importo si intende compensato di ogni suo avere dall'Amministrazione comunale per i servizi resi, senza diritto a nuovi maggiori compensi.
5. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Articolo 4

TRASPORTO SCOLASTICO

1. Le sedi delle scuole sono nel Comune di Montalto delle Marche qui di seguito specificate:

- Scuola dell'Infanzia Piazza Sisto V 63068 Montalto delle Marche;
 - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado Via della Scuola 1 63068 Montalto delle Marche ;
2. Il servizio trasporto alunni si svolgerà nei giorni di lezione, secondo gli orari fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche locali competenti.
 3. Il servizio di trasporto degli alunni di tutte le scuole dovrà essere assicurato secondo gli orari stabiliti dall'Autorità scolastica.
 4. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per mutate esigenze dell'Autorità scolastica, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita.
 5. In caso di assemblee, scioperi, [ecc. il](http://ecc.it) trasporto degli alunni dovrà essere garantito secondo gli orari diversi delle lezioni ingressi/uscite che verranno all'uopo comunicati dall'Autorità scolastica.

Articolo 5 ITINERARI E VARIAZIONI

1. A titolo indicativo e non esaustivo, vengono indicati i seguenti itinerari:

MONTEDINOVE (GARAGE COMUNALI)

C.DA FRANILE

C.DA MOLINO ASO

C.DA DRAGONE

C.DA LAPEDOSA

C.DA VALLE

C.DA PIGNOTTO

C.DA MONTICELLO

V.LE G. DEL DUCA

C.DA SAN FRANCESCO

MONTALTO DELLE MARCHE (Scuola primaria e secondaria di 1° grado)

MONTEDINOVE (GARAGE COMUNALI)

C.DA DRAGONE

C.DA LAPEDOSA

C.DA CASE ROSSE

C.DA MONTICELLO

V.LE G. DEL DUCA

MONTALTO DELLE MARCHE (Scuola infanzia)

4. Verrà consegnato all'aggiudicatario del servizio l'elenco di tutti gli alunni da trasportare.
5. Per il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia, a titolo orientativo, vengono indicati i seguenti chilometri da percorrere:

km. 20,00 a corsa

*Andata e ritorno km (20,00 x 2)= **km. 40,00 giornalieri***

Giorni 175 circa (come da calendario scolastico a partire dal 05.10.2020)

TOT. Km 7.000 ANNUI

6. Per il trasporto degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, a titolo orientativo, vengono indicati i seguenti chilometri da percorrere:

km 30,00 andata e Km 35 Km ritorno

*Andata e ritorno =**km 65,00 giornalieri***

Giorni 175 (come da calendario scolastico a partire dal 05.10.2020)

TOT. Km. 12.675 ANNUI

7. In sede di offerta la ditta dovrà dichiarare di aver preso preventiva visione delle strade comunali e degli itinerari, di aver rilevato in apposito sopralluogo tutte le condizioni e le circostanze in cui deve svolgersi il servizio e quelle che possono influirvi e che di tutto ciò ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Articolo 6
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale dovrà essere espletato senza alcuna interruzione o sospensione. L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, anche in caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente o in caso di problemi meccanici o di altra natura dei mezzi utilizzati.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario per qualsiasi motivo non garantisca il servizio, l'Amministrazione potrà sostituirsi ad esso per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche mediante ricorso ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice. L'Amministrazione, nel caso sopra indicato, applicherà le sanzioni e l'eventuale risarcimento danni previsti dai successivi articoli.
3. Il servizio comprende:
 - il percorso di andata e ritorno per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia
 - il percorso di andata e ritorno degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado
 - il trasporto degli alunni portatori di handicap (qualora ve ne fossero) dalle loro abitazioni ai plessi scolastici e viceversa, mediante l'utilizzo di mezzo attrezzato all'uso

Articolo 7.
SCIOPERO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/90 n.146 "Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
2. Nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'appaltatore per l'eventuale sospensione del servizio in oggetto in conseguenza della sospensione delle attività scolastiche per sciopero.
3. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
4. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
5. Data la situazione emergenziale legata alla pandemia e l'alta dinamicità delle misure adottate per affrontarla, si precisa che nulla sarà dovuto in caso di interruzione del servizio per lungo periodo dovuto alla sospensione della didattica in presenza.

TITOLO II
OBBIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 8.
OBBIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato:

- a comunicare il nominativo del Responsabile operante in zona, quale unico referente tecnico-amministrativo, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Il Referente, responsabile dell'organizzazione, degli aspetti contrattuali e della qualità del servizio offerto, dovrà assicurare, nei giorni di svolgimento del servizio, un servizio di reperibilità e pronto intervento attivo dalle ore 6.00 del mattino fino alle ore 18.00. In caso di assenza o impedimento del Responsabile (ferie, malattia, ecc.), l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta al Comune di Montedinove
- ad effettuare le fermate in modo da garantire l'osservanza delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione e porle ad una distanza non superiore a cento metri lineari dal domicilio di ciascun utente del servizio, ovvero, nel punto più prossimo a tale limite, e comunque dove vi siano le condizioni utili alla sicurezza dei trasportati e del transito in generale
- a far sì che la durata del percorso per ogni alunno trasportato non sia superiore a cinquanta minuti, fatte salve le situazioni temporanee, e non dipendenti dall'organizzazione del servizio
- a far sì che l'arrivo a scuola avvenga almeno nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, la ditta dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei automezzi, la totale richiesta degli utenti
- a conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei alla viabilità del territorio comunale
- in presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche in loco, con l'incaricato della Polizia Municipale, a concordare con il Comune il percorso e la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario
- a comunicare, in tempo utile, agli interessati, nella forma più idonea alla circostanza, eventuali modifiche che si rendessero necessarie, agli orari fissati per ogni fermata

- ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e possedere necessariamente tutti i requisiti previsti dal Codice della strada, dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395, dal Regolamento CE n. 1071/2001 e dal Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291
- a mettere a disposizione, per la gestione del servizio in oggetto, un (n. 1) autobus euro 3 con le caratteristiche di cui al D.M. 18 APRILE 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 1° aprile 2010, da utilizzare nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia contenute nel D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Le dimensioni ed il numero dei posti dei mezzi dovranno, comunque, essere tali da garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza di tutti i passeggeri;
- a rispettare, in particolare, l'allegato 16 "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" al DPCM 7 settembre 2020
- a mettere a disposizione, nel caso si presenti la necessità, un mezzo idoneo per il trasporto di alunni disabili
- ad adeguarsi ad eventuali variazioni di orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Autorità scolastica
- ad assicurare la continuità del servizio in quanto le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente. In caso di sciopero o assenza del personale, quindi, dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico
- a sottostare ai controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e adottare tutte le misure di sicurezza che dovessero essere prescritte
- ad osservare tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, e la sicurezza degli utenti
- a curare, a proprie spese, l'igiene e la pulizia, interna ed esterna dei mezzi di trasporto legate nonché ad assicurare l'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno come stabilito dalle linee guida per il trasporto dedicato approvate con il DPCM del 7.09.2020
- al pagamento dei salari dei dipendenti, nonché di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia vigenti nel tempo
- all'assicurazione per danni a cose o persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi
- a tenere i registri fiscali a norma di legge
- a tenere il libro matricola dei dipendenti
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati per il servizio
- alla formazione e al periodico aggiornamento del personale
- a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto
- rimane stabilito che tutti i mezzi, nonché i materiali occorrenti per il servizio di trasporto, quali carburanti, lubrificanti, gomme e quanto altro necessario, per la manutenzione dei mezzi sono a completo carico dell'appaltatore. Sono parimenti a carico dello stesso tutti gli oneri relativi alle tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione, spese di esercizio ecc.
- ad un rigoroso controllo dei passeggeri per verificare il possesso del regolare titolo all'utilizzo del servizio tramite esibizione della tessera di trasporto scolastico, nonché accertare la regolarità del pagamento delle rate previste in favore del Comune.

Articolo 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad attuare e rispettare tutte le disposizioni di legge relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
2. E' obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.
3. L'appaltatore dovrà presentare nei modi e termini stabiliti il proprio Piano di Sicurezza Aziendale ed il P.O.S. specifico per i servizi oggetto di appalto.

ART. 10

ASSISTENZA E PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Per il servizio di scuolabus la Ditta dovrà prevedere obbligatoriamente all'interno del mezzo, oltre all'autista, la presenza dell'accompagnatore. Questa figura è messa a disposizione da parte del Comune.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.

A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
- adoperarsi affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.
- L'accompagnatore dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato 16 "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" al DPCM 7 settembre 2020

Articolo 11

CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

Garanzia definitiva:

1. L'appaltatore, prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto disposto dall'art. 103 del codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016).
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Responsabilità e Assicurazioni:

1. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. Lo stesso, risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
3. Conseguentemente, esonera il Comune appaltante ed il Responsabile del servizio competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.
4. L'appaltatore risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico esonerando il Comune da ogni addebito civile e/o penale.
5. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie, e di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le soste o fermate.
6. L'appaltatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio affidato, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
Euro 3.000.000,00 per sinistro
Euro 3.000.000,00 per persona
Euro 3.000.000,00 per danni a cose
R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)
Euro 3.000.000,00 per sinistro
Euro 3.000.000,00 per persona
7. L'esistenza di tali polizze non libera l'impresa dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo

scopo di ulteriore garanzia.

8. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio se precedente. Le quietanze relative alla eventuale annualità successiva dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.
9. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'appaltatore si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.
10. Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Articolo 12

ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione comunale o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere.
3. La ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio e a proprie spese l'eventuale lite, anche giudiziaria.
4. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del relativo contratto, qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, nel termine che verrà assegnato, l'Amministrazione comunale dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.
5. L'Amministrazione comunale resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Articolo 13

SPESE INERENTI AL SERVIZIO E AL CONTRATTO

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla stipula del contratto relativo al servizio in oggetto, sono interamente a carico dell'aggiudicatario.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposta di registro se ed in quanto dovuta).
3. L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dall'affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale. L'esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Articolo 14

SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. E' consentito il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Articolo 15

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. L'appaltatore deve essere in possesso delle eventuali licenze ed autorizzazioni necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Articolo 16

RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Qualora l'appaltatore non accetti per sua scelta il servizio in oggetto, non potrà avanzare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale.

TITOLO III PERSONALE

Articolo 17 PERSONALE

1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio, senza alcuna interruzione, con proprio personale dipendente professionalmente adeguato, in possesso dei requisiti occorrenti alle mansioni e nel rispetto delle vigenti leggi sull'occupazione, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto dell'appalto.
2. Il personale addetto al servizio dovrà avere una conoscenza precisa del territorio comunale di Montedinove.
3. Al servizio di guida dovranno essere adibiti esclusivamente conducenti in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto. L'appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro applicati (dichiarati in sede di offerta) e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
4. Il personale è tenuto a garantire la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante il servizio.
5. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undicies e/o esente da sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
6. Il personale in servizio non potrà variare di propria iniziativa i percorsi indicati dall'Amministrazione, né potrà prendere accordi con i genitori degli alunni per l'inserimento di nuovi punti di raccolta.
7. L'appaltatore si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito al servizio, del precedente affidatario, se disponibile.
8. Il personale addetto al servizio appaltato sarà remunerato dall'aggiudicatario e nessuna responsabilità potrà sorgere o addebitarsi all'Amministrazione comunale dall'inosservanza di quanto prescritto e/o in caso di controversia che insorgesse fra il personale impiegato e la ditta.
9. L'appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del personale da assegnare all'espletamento del servizio con indicazione specifica del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia. Si impegna inoltre a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esplicazione del servizio per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualificazioni e delle mansioni originariamente individuate.
10. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento dei servizi, l'appaltatore è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale con congruo anticipo, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette.
11. Non saranno ammesse interruzioni del servizio.
12. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff e delle qualifiche dello stesso.
13. Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno essere tempestivamente rimediate dall'appaltatore e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.
14. Tutto il personale adibito dovrà essere professionalmente formato e conoscere le norme di sicurezza e di prevenzione.

Articolo 18 RISPETTO DELLA NORMATIVA

1. L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, contributivi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore che ne è unico responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa e/o di ogni indennizzo nei confronti del Comune.

3. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.
4. L'Amministrazione comunale provvederà ad eseguire le verifiche di competenza con richiesta del DURC.
5. In caso di inottemperanza degli obblighi anzidetti, accertata d'ufficio o segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune provvederà direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento alcuno.
6. L'appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Articolo 19

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.

Articolo 20

VESTIARIO PER I SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

1. L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare il personale in servizio di adeguate uniformi, nel rispetto delle prescrizioni specifiche a tal fine previste dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il personale dovrà inoltre essere munito di idoneo cartellino di identificazione personale immediata.

Articolo 21

NORME COMPORTAMENTALI

1. Il personale in servizio dovrà:
 - tenere un comportamento irreprensibile, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni, improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all'utenza nei confronti della quale il servizio si svolge;
 - riservare particolare cura ed attenzione nei confronti dei soggetti portatori di handicap, fisici e/o psichici;
 - ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti;
 - mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.
2. L'appaltatore dovrà garantire che il personale possieda tutte le garanzie di professionalità, serietà, riservatezza e moralità in mancanza delle quali o con ripetuti atteggiamenti non conformi a tali requisiti, l'Amministrazione Comunale ha l'insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento e la sostituzione dei lavoratori inadempienti. In tal caso l'impresa provvederà ad effettuare la sostituzione entro tre giorni dalla presentazione della relativa richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione comunale.
3. L'appaltatore assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza degli operatori del servizio, nonché al rispetto, da parte degli stessi, della normativa di cui agli articoli precedenti e degli standard di servizio previsti dal presente capitolato.

TITOLO IV CONTROLLI

Articolo 22

CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale procederà alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato in base a quanto previsto dall'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. A tal fine l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli ed ispezioni sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti.

4. Il concessionario si impegna a sottostare ai controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e ad adottare tutte le misure di sicurezza che dovessero essere prescritte.
5. Nel caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente capitolato.
6. Il concessionario dovrà fornire la massima collaborazione affinché gli incaricati del Comune possano effettuare validi e completi controlli, fornendo in particolar modo il libero accesso ai veicoli, alle carte di circolazione e comunque a tutta la documentazione relativa ai veicoli utilizzati per il trasporto in oggetto.

TITOLO V PENALITA'

Articolo 23 PENALITA'

1. Fermo quanto stabilito al successivo art. 30 "controversie", in relazione all'esecuzione del contratto del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - a) Sospensione momentanea del servizio oggetto del presente appalto: Penalità pari all'1 per mille del valore contrattuale.
 - b) Mancato rispetto degli itinerari, delle fermate, dei punti di raccolta e degli orari previsti, uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, gravi violazioni del codice della strada, violazione dell'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o pretesa di terzi, impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune: Penalità pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale.
 - c) Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato: Penalità pari all'1 per mille del valore contrattuale.
2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, la quale sarà trasmessa alla ditta appaltatrice tramite P.E.C., la ditta medesima avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Entro i successivi 10 (dieci) giorni l'Amministrazione comunica l'eventuale esito positivo della valutazione delle controdeduzioni, in caso contrario le stesse si intendono non accolte.
4. Qualora la Ditta Appaltatrice receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante è tenuta a rivalersi su tutta la garanzia definitiva a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata alla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
5. L'Ente appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.
6. Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Articolo 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
 - cessione, anche parziale, del contratto;
 - subappalto totale o parziale del servizio se non autorizzato;
 - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
 - comminazione di 3 sanzioni pecuniarie in un anno;
 - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
 - mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
 - perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
 - accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;

- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
- utilizzo di automezzi non idonei secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia;
- mancata revisione tecnica presso gli uffici M.C.T.C. degli automezzi;
- mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale di modifiche degli automezzi in servizio;
- non aver stipulato le assicurazioni di legge per i veicoli utilizzati;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.;
- utilizzo di personale non in possesso dell'abilitazione di guida specificatamente richiesta per il trasporto pubblico.
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 o del Codice di Comportamento Comunale.
- Mancato rispetto della normativa di prevenzione anticovid ed in particolare dell'allegato 16 "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" al DPCM 7 settembre 2020
-

2. In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'appaltatore, con posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
3. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Articolo 25

IPOTESI DI RECESSO - RINVIO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento, dando alla ditta appaltatrice un preavviso di 30 (trenta giorni).
2. In tale caso la ditta medesima nulla avrà a pretendere per l'interruzione della prestazione.
3. Per le ipotesi di risoluzione e recesso si rimanda comunque agli art.108 e 109 del D.lgs.50/2016.

TITOLO VI

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 26

FINANZIAMENTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto è finanziato con risorse di cui al di cui all'art.39, comma 1, del decreto-legge 104/2020 (integrazione fondo funzioni fondamentali), nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2020;

Articolo 27

DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo di mandati di pagamento, in rate mensili posticipate pari ad 1/9 dell'importo netto contrattuale, oltre I.V.A. ai sensi di legge, previa acquisizione d'ufficio del DURC, entro il termine pattuito dalle parti in sede di stipula del contratto comunque non superiore a 60 gg. dalla presentazione della relativa fattura riportante il CIG identificativo dell'appalto.
2. La fattura oltre al CIG identificativo dell'appalto dovrà riportare i seguenti dati:
 - a) il numero della determina di impegno;
 - b) il numero e la data dell'impegno di spesa;
 - c) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.
3. Per ottenere il risarcimento di eventuali danni contestati alla ditta aggiudicataria, il rimborso di spese e le penalità irrogate, le parti convengono che l'Ente appaltante dovrà rivalersi mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o a mezzo di incameramento di cauzione.
4. Qualora per impedimenti oggettivi o difficoltà finanziarie temporanee, il Comune di Montedinove fosse in ritardo nel pagamento, l'appaltatore sarà tenuto ad anticipare il corrispettivo ai propri dipendenti e/o ai propri soci, senza pretendere interessi o indennità di ritardato pagamento dal Comune di Montedinove.

Articolo 28

I.V.A.

1. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura prevista dalla legge.

Articolo 29

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
2. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospenderà i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

TITOLO VII

CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Articolo 30

CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia, l'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio nè rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve entro 15 giorni dall'evento.
2. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Ascoli Piceno, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.

Articolo 31

CONTENZIOSO - RICORSI GIURISDIZIONALI

Si applica la parte VI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge ad ogni effetto il proprio domicilio presso questo Comune. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata, pertanto l'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare il proprio indirizzo PEC.

Articolo 33

DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore per l'esecuzione del contratto così come individuato ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 "codice dei Contratti" è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Articolo 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Montedinove, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto.
2. La Ditta è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.).
3. Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:
 - La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal G.D.P.R. e dalle ulteriori disposizioni che verranno emesse in materia.
 - A tal fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili.
 - I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio di trasporto scolastico sono individuati come "dati personali", e

sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa in materia di privacy.

- I dati acquisiti dalla ditta non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicataria stessa né essere diffusi. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
 - È fatto assoluto divieto alla ditta di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).
 - Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi alla ditta aggiudicataria, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs. n. 196/2003.
4. La ditta si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto. Tale Responsabile dovrà attribuire formalmente e revocare per scritto agli incaricati il compito di effettuare le operazioni sui dati.

Articolo 36

NORME FINALI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore è tenuto a dichiarare espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato d'oneri.
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla contabilità dello stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e in quello di procedura civile.
3. Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto; in particolar modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza con il servizio, oggetto del presente appalto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Del Duca